



| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| STRUTTURA | <i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE | | | | | | | | |
| PROPONENTE | <i>Direzione Regionale:</i> ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | | | | | | |
| | <i>Area:</i> RIFIUTI | | | | | | | | |
| Prot. n. _____ del _____ | | | | | | | | | |
| OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: | | | | | | | | | |
| Revisione del Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui alla D.G.R. 310/2009 | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">_____ (FELICI CRISTINA) L' ESTENSORE</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">_____ (GIAN MARCO MARCELLI) IL RESP. PROCEDIMENTO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">_____ (R. ASCENZO) IL DIRIGENTE RESPONSABILE</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">_____ (VICARIO R. MONACHESI) IL DIRETTORE REGIONALE</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">_____ (G. MAGRINI) IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</td> </tr> </table> | | | | | _____ (FELICI CRISTINA) L' ESTENSORE | _____ (GIAN MARCO MARCELLI) IL RESP. PROCEDIMENTO | _____ (R. ASCENZO) IL DIRIGENTE RESPONSABILE | _____ (VICARIO R. MONACHESI) IL DIRETTORE REGIONALE | _____ (G. MAGRINI) IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO |
| _____ (FELICI CRISTINA) L' ESTENSORE | _____ (GIAN MARCO MARCELLI) IL RESP. PROCEDIMENTO | _____ (R. ASCENZO) IL DIRIGENTE RESPONSABILE | _____ (VICARIO R. MONACHESI) IL DIRETTORE REGIONALE | _____ (G. MAGRINI) IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | | | | | |
| ASSESSORATO PROPONENTE | ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE DEI RIFIUTI | | | | | | | | |
| | _____ (Di Paolantonio Pietro) L'ASSESSORE | | | | | | | | |
| DI CONCERTO | <i>Dipartimento:</i> | | | | | | | | |
| | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ L' ASSESSORE</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">_____ L' ASSESSORE</td> </tr> </table> | | | | _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO | _____ L' ASSESSORE | _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO | _____ L' ASSESSORE | |
| _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO | _____ L' ASSESSORE | _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO | _____ L' ASSESSORE | | | | | | |
| ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/> | | ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| COMMISSIONE CONSILIARE: | | COLLEGIO REVISORI: | | | | | | | |
| Data dell' esame: | | Data dell' esame: | | | | | | | |
| con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/> | | con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| SEGRETERIA DELLA GIUNTA | | Data di ricezione _____ | | | | | | | |
| ISTRUTTORIA: _____ | | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | | |
| _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE | | | | | | | |
| _____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA | | _____ LA PRESIDENTE | | | | | | | |

OGGETTO: *Revisione del Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui alla D.G.R. 310/2009.*

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;

VISTO il *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTA la seguente disciplina regionale collegata al settore dei rifiuti:

- L.R. 09-07-1998, n. 27 *Disciplina regionale della gestione dei rifiuti e s.m.i.*;
- L.R. 10-09-1998, n. 42 *Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*;
- L.R. 06-08-1999, n. 14 *Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*;
- D.C.R. 10-07-2002, n. 112 *Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio*;
- D.G.R. 18-04-2008, n. 239 *Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 27/98*;
- D.G.R. 18-04-2008, n. 296 *Linee guida agli uffici regionali per l'utilizzo delle risorse finanziarie 2008-2010 finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e alla riduzione a monte dei rifiuti*;
- D.G.R. 30-04-2009, n. 291 *Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2009 – 2011 destinate al potenziamento della Raccolta Differenziata e modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 296/2008. Approvazione Documento tecnico*;
- L.R. 24-12-2009, n. 31 *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010, art.32 (Programma straordinario per la raccolta differenziata)*;
- L.R. 24-12-2009, n. 32 *Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010*;

VISTO il D.Lgs 152/06 ed, in particolare, l'art. 205 *Misure per incrementare la raccolta differenziata* che, tra l'altro, individua l'impegno ad adottare una metodologia ufficiale di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, mediante apposito Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

CONSIDERATO che, in attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, la Regione Lazio, ha adottato un proprio *Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, con D.G.R. 08-05-2009 n. 310;

PRESO ATTO che l'Area Rifiuti, sulla base dell'esperienza del primo anno di applicazione del metodo standardizzato, ha individuato gli elementi migliorabili per rendere più agevoli gli adempimenti conseguenti all'adozione del *metodo stesso*;

CONSIDERATO che, a tal fine, l'Area Rifiuti ha predisposto un nuovo testo comprensivo della seguenti modifiche:

- **OBBLIGATORIETA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA** - sancire il valore obbligatorio per legge del ricorso alla raccolta differenziata;
- **ATO SOPPRESSI** - eliminare i riferimenti agli ATO (soppressione dell'Autorità d'ambito, L. 26 marzo 2010 n.42, art.1 quiquies);
- **TEMPISTICA** - ridurre l'obbligo di invio dei dati a scadenza annuale;
- **QUANTITATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA** - richiedere i dati al lordo degli scarti e sovralli;
- **RISULTATI** - ricondurre ad una determinazione dirigenziale l'adempimento di approvazione degli elenchi dei risultati comunali in termini di raccolta differenziata;

VISTA la proposta di adozione del nuovo <<**DOCUMENTO TECNICO - Revisione metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**>>, riportato in allegato e parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di approvare il sopra citato nuovo <<**DOCUMENTO TECNICO**>>, che sostituisce il "documento tecnico" già approvato con la D.G.R. n. 310/2009;

SENTITO in data 27.04.2009 il *Tavolo tecnico di confronto con le Amministrazioni provinciali ed il Comune di Roma*, costituito con D.G.R. 296/08 e s.m.i.;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate,

di approvare il nuovo <<**DOCUMENTO TECNICO - Revisione metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**>>, riportato in allegato alla presente deliberazione, che sostituisce integralmente il "documento tecnico" già approvato con la D.G.R. n. 310/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito Internet della Regione Lazio.

DOCUMENTO TECNICO

Revisione metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Premessa

La Regione Lazio è chiamata a garantire l'adozione di una metodologia uniforme, su base regionale, per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la quantificazione dei risultati raggiunti, come disposto dal Decreto legislativo n. 152/2006, all'art. 205.

Il raggiungimento dell'obiettivo consente di:

- accelerare l'adozione della raccolta differenziata da parte dei comuni laziali, anche in ragione dell'applicazione dell'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica;
- progettare, sviluppare e consolidare flussi di dati attendibili e confrontabili nel tempo, tenuto conto degli obblighi in termini di informazione ambientale;
- organizzare la pianificazione settoriale sulla gestione dei rifiuti nel territorio regionale.

Per l'assolvimento di tale adempimento si è fatto riferimento alle indicazioni generali dell'ISPRA, agli elementi derivanti dalla consultazione del Tavolo tecnico di confronto istituito ai sensi della D.G.R. n. 296/08, alle esperienze di altre Regioni ed ai risultati del primo anno di attività.

Il metodo è diretto a tutte le Amministrazioni comunali, singole od associate, responsabili della gestione della raccolta dei rifiuti urbani che provvedono ad adottare od aggiornare i propri *Regolamenti sulla raccolta differenziata*, con almeno i seguenti elementi: le finalità, l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento, le tipologie di rifiuto differenziato, i punti ed orari di raccolta, le forme di partecipazione dei cittadini e delle Associazioni, le sanzioni.

Il Comune utilizza il logo regionale, oltre a quello comunale, sui contenitori e sulla segnaletica della raccolta differenziata ed individua opportune forme di incentivazione dirette alle persone od alle aziende che collaborano al raggiungimento del risultato, con attestati di benemeranza, premiazioni nel corso di campagne di sensibilizzazione, riconoscimento di crediti d'imposta (quest'ultimo obiettivo soltanto in caso di copertura di bilancio).

Le Province partecipano al perseguimento dell'obiettivo mediante l'adozione di iniziative dirette all'istituzione od utilizzo di un proprio *Osservatorio Rifiuti*, ai sensi dell'art.10, comma 5, della Legge 23 Marzo 2001, n.93 "*Disposizioni in campo ambientale*" e collaborano con la Regione nella verifica dei dati comunali della raccolta differenziata.

I - modalità di raccolta dati

Il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, su base territoriale locale, ha carattere obbligatorio, organizzato con appositi Regolamenti, adottati a termine di Statuto.

Le tipologie di rifiuti urbani da considerare nel calcolo sono quelli elencati nell'allegato al presente documento denominato:

- **STRALCIO ELENCO C.E.R. 2002 - RIFIUTI URBANI**, con nozioni utili alla corretta catalogazione.

I dati sulle quantità di rifiuti urbani prodotti devono essere separati per categorie di rifiuti e relative frazioni ed espressi, quale unità di misura, **in kilogrammi**.

Alcune indicazioni utili alla definizione di raccolta urbana e/o differenziata e relative frazioni sono riportate nell'allegato al presente documento denominato:

- **DEFINIZIONI UTILI**

Il dato della **RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)** è uguale alla sommatoria dei kilogrammi di rifiuti urbani raccolti, fin dall'origine, in modo separato, raggruppati in più frazioni merceologiche tra loro omogenee e che vengono avviati al recupero/riciclo.

I rifiuti da computare corrispondono alle seguenti tipologie:

- a) **raccolta monomateriale e multimateriale** destinata al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia. Nel caso della carta e del cartone, la quota totale comprende anche le altre tipologie di rifiuti cellulose raccolti congiuntamente ad essi;
- b) **rifiuti organici** provenienti da utenze domestiche e non domestiche (rifiuti assimilati);
- c) **rifiuti della frazione verde** derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato e destinati al recupero;
- d) **rifiuti provenienti dalla raccolta selettiva di frazioni merceologiche omogenee pericolose** per una separata gestione (es. pile, batterie al piombo esauste, accumulatori, farmaci scaduti, toner, contenitori etichettati T/FC);
- e) **rifiuti ingombranti** (solo quelli effettivamente avviati al recupero);
- f) **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** conferiti presso le isole ecologiche comunali, sia dai cittadini che dai distributori in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 151/2005;
- g) **indumenti ed abiti usati** (es. abiti, coperte, scarpe, etc.) raccolti dal servizio pubblico;
- h) **oli vegetali esausti** provenienti da flussi domestici e da pubblici esercizi, raccolti con appositi contenitori;
- i) **rifiuti inerti**, classificati con i codici CER 17 01 07 e 17 09 04, derivati da attività di manutenzione e di ristrutturazione di civili abitazioni, raccolti presso le stazioni ecologiche comunali, contribuiscono alla determinazione della percentuale R.D. sommandoli al totale raccolto in modo differenziato avviati al recupero, nonché al totale dei rifiuti prodotti, per una quantità non superiore alla quantità ottenuta

moltiplicando 5 kg/ab/anno per il numero di abitanti residenti del Comune nell'anno in esame.

Il dato della **RACCOLTA URBANA INDIFFERENZIATA** è uguale alla sommatoria, delle due frazioni **RU_{IND}** e **I** espressi in kilogrammi di rifiuti urbani raccolti in maniera indistinta (senza alcuna separazione), dove **RU_{IND}** corrisponde a:

- a) **spazzamento** di strade ed aree pubbliche, di strade ed aree private solo se soggette ad uso pubblico e di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua;
- b) **pulizia di zone cimiteriali**;
- c) **rifiuti urbani** indifferenziati, non specificati altrimenti;

e **I** corrisponde a

- d) **rifiuti ingombranti** destinati a smaltimento (N.B.: se sono destinati invece al recupero, vanno inseriti al numeratore e non al denominatore).

2 - modalità di calcolo

I dati vanno organizzati nell'apposita allegata "SCHEMA DI RILEVAZIONE", scaricabile dal sito web della Regione Lazio.

La percentuale è un risultato numerico, ottenuto con la seguente operazione matematica, (importi in Kg.):

1. al **NUMERATORE** si riporta la somma delle quantità raccolte in modo differenziato e si ottiene la quantità totale della produzione da raccolta differenziata, **RD**;
2. al **DENOMINATORE** si effettua il seguente calcolo che consente di definire il totale dei rifiuti urbani prodotti (**RU**):
 - a) si riporta il valore della **RD** ottenuto al numeratore;
 - b) si riportano i totali di tutte le quantità di rifiuti urbani indifferenziati (raccolti senza recupero né differenziazione) **RU_{IND}**;
 - c) si riporta il totale degli ingombranti a smaltimento **I**;
 - d) si sommano i totali indicati nei punti precedenti.
3. per ottenere il **RISULTATO** della percentuale di raccolta differenziata:
 - a) si divide il valore ottenuto al numeratore per il valore ottenuto al denominatore;
 - b) il valore così ottenuto si moltiplica per 100.

In formula:

$$RD (\%) = \frac{RD}{RD + RU_{IND} + I} \times 100$$

Ciascun comune conserva, per qualunque controllo, tutta la documentazione dimostrativa sui rifiuti prodotti.

3 - modalità e tempistica di invio dei dati

I dati riepilogativi delle varie frazioni di rifiuto urbano, espressi in **Kilogrammi**, devono essere riportati nella SCHEDA DI RILEVAZIONE, accompagnata dalla scheda sui DATI GENERALI DEL COMUNE, riportate in allegato alla presente deliberazione e reperibili sul sito web regionale.

Entrambe le schede, debitamente sottoscritte, devono essere inviate, con cadenza annuale, (entro il mese di aprile dell'anno successivo) al seguente indirizzo:

REGIONE LAZIO

Area Rifiuti
Viale del Caravaggio, 99
00147 ROMA

ed anticipate al seguente indirizzo di posta elettronica:
raccolta.differenziata@regione.lazio.it

4 - modalità di validazione

La Regione provvede a validare i dati ricevuti, sulla base delle verifiche di competenza.

Le percentuali di raccolta differenziata raggiunta, per comune e per risultato, sono approvate con determinazione dirigenziale nei due mesi successivi al termine di invio, previa riunione tecnica in sede di tavolo di confronto con le Strutture provinciali, nonché pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito web regionale.

In mancanza di comunicazioni comunali la Regione fa ricorso all'ultimo dato disponibile.

5- inadempimento agli obblighi

Nei confronti dei comuni inadempienti rispetto all'obbligo di trasmissione dei dati, la Regione potrà adottare opportune misure sostitutive (mediante la nomina di commissari ad acta), ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n.27/1998.

Oltre a quanto stabilito dall'art. 205 del D.Lgs 152/06, i comuni od autorità locali inadempienti non potranno accedere alle risorse finanziarie regionali o provinciali per il potenziamento della Raccolta Differenziata.



scheda di rilevazione



Scheda dati generali
del Comune.xls

STRALCIO ELENCO C.E.R. 2002 - RIFIUTI URBANI

| | |
|--------------|---|
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica |
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 15 01 04 | imballaggi metallici |
| 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | imballaggi in vetro |
| 15 01 09 | imballaggi in materia tessile |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
| 15 01 11* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti |
| 15 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
| 16 06 | batterie ed accumulatori |
| 16 06 01* | batterie al piombo |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio |
| 17 | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) |
| 17 01 | cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
| 17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
| 17 09 | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 20 01 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) |
| 20 01 01 | carta e cartone |
| 20 01 02 | vetro |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 10 | abbigliamento |
| 20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
| 20 01 11 | prodotti tessili |
| 20 01 23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
| 20 01 25 | oli e grassi commestibili |
| 20 01 26* | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
| 20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |

| | |
|--------------|--|
| 20 01 28 | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
| 20 01 31* | medicinali citotossici e citostatici |
| 20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
| 20 01 33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
| 20 01 35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
| 20 01 37* | legno, contenente sostanze pericolose |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 01 39 | plastica |
| 20 01 40 | metallo |
| 20 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti |
| 20 02 | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
| 20 03 | altri rifiuti urbani |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |

Il **Catalogo Europeo dei Rifiuti** è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti, oggetto di periodica revisione.

Il catalogo identifica tutte le tipologie di rifiuti, urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi, assegnando un codice numerico di tre gruppi di due cifre (**6 NUMERI TOTALE**) che identificano la tipologia del rifiuto in base all'origine e la sua composizione (i rifiuti pericolosi riportano a margine un asterisco *).

Le **prime due cifre - capitolo** - individuano le categorie industriali o i tipi di attività che hanno generato i rifiuti.

Le **secondo due cifre - sottoclasse** - individuano i singoli processi all'interno delle categorie industriali o attività che hanno generato il rifiuto.

Le **ultime due cifre - categoria** - individuano la singola tipologia del rifiuto generato.

L'elenco di tali codici identificativi, denominato CER 2002, è riportato nell'Allegato D, parte quarta del D.Lgs. 152/06 ed è articolato in 20 capitoli che raggruppano rifiuti derivanti da uno stesso ciclo produttivo, al quale si fa riferimento per la classificazione dei rifiuti.

L'elenco dei CER ha il merito di associare alla descrizione di ogni rifiuto anche le informazioni relative al processo dal quale viene generato (ciò comporta che a scarti identici dal punto di vista chimico-fisico vengono attribuiti codici diversi se originati da diversi processi produttivi (es. la plastica può essere classificata con il codice 17 02 03 se deriva da

demolizione di costruzioni, con il codice 15 01 02 se si tratta di imballaggi, oppure con il 19 12 04 se deriva dai trattamenti meccanici operati sui rifiuti).

Ciò comporta che l'assegnazione deve avvenire sulla base della provenienza (le prime due cifre) e non sulla base della descrizione del rifiuto (le ultime due cifre), che potrebbero trarre in inganno.

Non tutti i materiali sono da classificare come "rifiuti", ma solo quelli di cui il detentore si disfi effettivamente o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Può aiutare alla classificazione del rifiuto una visita sul sito di produzione, un'indagine accurata sulle modalità di formazione dello scarto e sulle materie prime utilizzate.

I rifiuti sono classificati (art. 184) in base alla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulla base delle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Se un determinato rifiuto non corrisponde alla descrizione di alcun codice, si attribuisce il codice generico 99 (rifiuti non altrimenti specificati), preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata; si individua la specifica fase dell'attività produttiva da cui si origina il rifiuto, che corrisponde alla seconda coppia di numeri (sottoclassi).

Infine si caratterizza il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando così le ultime due cifre (categorie).

Non sempre è necessaria un'analisi chimica ma non sempre è evitabile per classificare un rifiuto. Per stabilire la pericolosità di un rifiuto, la normativa e l'elenco dei codici CER indica due strade alternative:

- a) alcune tipologie di rifiuti (con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin dall'origine. In questo caso è la normativa che stabilisce di classificare inequivocabilmente come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza in quanto per il legislatore non vi sono dubbi che possiedano caratteristiche chimico-fisiche o sostanze pericolose in quantità significative;
- b) per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto non pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Questa tipologia di rifiuti riguarda quegli scarti che in base al processo di lavorazione possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un prelievo e ad un'analisi chimica di un campione rappresentativo di rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco.

Per ogni altra classificazione utile si rimanda alla **Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002** - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, (*pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002*).

DEFINIZIONI UTILI

Per ogni altra definizione utile, non riportata nel presente elenco, si rimanda agli artt. n. 184 e n. 218 del **D.Lgs n. 152/2006**, integrati dall'art. 2 del D.Lgs n. 04/2008.

A. rifiuti urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)";

B. rifiuti urbani assimilati

i rifiuti di provenienza da attività produttive che un Comune provvede ad assimilare per quantità e qualità ai rifiuti urbani, tramite apposito regolamento comunale, adottato ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 198, comma 2 (rifiuti riciclabili, ecc.);

C. raccolta differenziata

la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, frazioni destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

D. frazione umida

il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

E. frazione secca

il materiale a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

F. materiale derivante da spazzamento

il materiale derivante dall'attività di pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette a uso pubblico (D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 183, comma 1, lett. dd);

G. raccolta monomateriale (frazione merceologica omogenea)

le componenti dei rifiuti urbani ed assimilati conferite e raccolte separatamente;

H. raccolta multimateriale

la raccolta congiunta delle diverse frazioni merceologiche;

I. imballaggio

il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

J. rifiuti ingombranti

i rifiuti che, per dimensione e peso, richiedono un servizio speciale di raccolta.

Copia